

C.S.N.

Centro Studi Network

Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli

dott. Paolo Prezioso



www.studiodellapenna.it

www.emiliodellapenna.it

fonte: Il sole 24 Ore, martedì 24 febbraio 2015

NORME E TRIBUTI

“Acquisto d’azienda in sicurezza”: Nel caso di **cessione d’azienda** l’articolo 14 del decreto legislativo n.472/97 prevede la **responsabilità tributaria** del **cessionario** in via **solidale** con il **cedente** per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferite a violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento dell’azienda e nei due precedenti, anche se non contestate o irrogate alla data della cessione.

Sono previste alcune limitazione a tale responsabilità solidale, tra le quali in *primis*, il **beneficio della preventiva escussione** del cedente, secondo il quale l’amministrazione finanziaria deve necessariamente tentare in via preventiva l’escussione del proprio credito dal cedente e, solo in via sussidiaria, poi dal cessionario.

Il cessionario inoltre non può essere chiamato a rispondere in via solidale e sussidiaria delle violazioni tributarie oltre il valore dell’azienda, o ramo d’azienda,

acquistata e oltre il debito tributario risultante, alla data di trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.

Per escludere la propria responsabilità il cessionario può richiedere all'ufficio un'apposita **certificazione** da cui risulti l'esistenza di contestazioni in corso o già definite e per le quali i debiti non risultano ancora soddisfatti. Tale certificazione, sia se rilasciata con esito negativo e sia se non rilasciata entro 40 giorni dalla richiesta, ha pieno effetto liberatorio.

Le limitazioni e le garanzie previste per il cessionario non operano quando il trasferimento d'azienda è stato effettuato con **frode** dei crediti tributari, ancorché esso sia avvenuto mediante cessione frazionata di singoli beni. La frode si presume quando il trasferimento è effettuato entro sei mesi dalla contestazione di una violazione penalmente rilevante.

fonte: Il sole 24 Ore, mercoledì 25 febbraio 2015

NORME E TRIBUTI

_ **“Per il bonus investimenti metodo dei risconti passivi”**: La contabilizzazione del **credito d'imposta** sui **beni strumentali** nuovi come contributo in conto impianti con utilizzo del metodo indiretto tramite il sistema dei risconti passivi avviene attraverso le seguenti fasi:

1. Individuazione dei beni rientranti nella **divisione 28** della tabella **Ateco** ai fini della determinazione della media relativa agli esercizi precedenti;
2. Determinazione della base di riferimento (periodo 2009-2013) con esclusione degli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro;
3. Individuazione dell'ammontare degli investimenti da escludere del periodo 2009-2013;
4. Conteggio della media su 4 periodi d'imposta;
5. Verifica di eventuali operazioni straordinarie nel periodo 2009-2013;
6. Individuazione dei beni rientranti nella divisione Ateco 28;
7. Importo dei beni strumentali nuovi del periodo 25 giugno 2014-31 dicembre 2014 con esclusione degli investimenti di valore unitario inferiore ai 10.000 euro;
8. Nuovi investimenti da indentificare separatamente in un conto dedicato;
9. Modalità di contabilizzazione del credito d'imposta e connessi commenti in nota integrativa;
10. Inserimento del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta di riconoscimento del credito e in quelli successivi di utilizzo.

fonte: Il sole 24 Ore, giovedì 26 febbraio 2015

NORME E TRIBUTI

– **“Fattura elettronica a perimetro allargato”**: La **fattura elettronica** persegue l’obiettivo di consentire una semplificazione nella fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili.

Dal 6 giugno 2014 la fattura è diventata obbligatoria nei confronti di ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenze e assistenza sociale censiti nell’**elenco Istat**.

Dal 31 marzo 2015 l’obbligo di fatturazione elettronica si estende alle operazioni verso tutte le amministrazioni pubbliche.

L’obbligo riguarda l’emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture esclusivamente in **formato elettronico**, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili.

Le Pa interessate da tale obbligo non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea; non possono procedere a pagamenti, anche parziali fino a invio in forma elettronica.

La fattura elettronica va emessa in **formato Xml** e sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale.

L’e-fattura viaggia sul Sistema di interscambio (**Sdi**) gestito dall’Agenzia delle Entrate che consente di ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA, effettuare controlli sui file ricevuti, inoltrare le fatture alle amministrazioni destinatarie.

Lo SDI non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture.

– **“L’avviso divide i ravvedimenti”**: Il Mef ha precisato lo “stop al ravvedimento delle somme non versate se nel frattempo giunge **l’avviso bonario**”.

Il **ravvedimento operoso** prevede la regolarizzazione di violazioni pagando sanzioni ridotte variabili in base al momento in cui l’irregolarità è sanata.

A decorrere dal 2015, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità, l'istituto è stato completamente rivisitato prevedendo la possibilità di:

- regolarizzare fino al termine di decadenza del potere di accertamento dell'amministrazione;
- l'eliminazione di alcune cause ostative ora rappresentate soltanto dalla notifica di un avviso di accertamento, di liquidazione o di un avviso bonario.

Per cui i verbali di verifica, i Pvc, i questionari o atti similari, non costituiscono più causa di esclusione, ma anzi potrebbero rappresentare il motivo per indurre il contribuente a rettificare la propria posizione.

_ “Certificazione unica, regole separate”: Il sottosegretario del MEF, Enrico Zanetti ha precisato che è possibile trasmettere le **certificazioni relative a redditi di lavoro autonomi non occasionali ed esenti** oltre il 9 marzo anche se il sostituto ha erogato redditi a percettori “settentrentisti”. In altre parole, in presenza di percettori titolari di partita IVA o di redditi esenti, il sostituto può procrastinare l'invio della Cu rispetto alla scadenza del 9 marzo senza rischio di sanzioni.

Napoli 24.02.2015-25.02.2015-26.02.2015

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli ROMA

www.studiodellapenna.it